

lì, 20 luglio 2015

*Ai Sig.ri Sindaci dei Comuni soci
Ai Direttori /Segretari generali
Ai Responsabili/Assessori Finanze e Tributi
Loro Indirizzi*

Oggetto: Vicenda ANAC. Il TAR concede la sospensiva sulla gara riscossione

Il TAR Campania ha accolto la richiesta di sospensiva della revoca dell'affidamento in concessione dei servizi di riscossione e accertamento a uno degli aggiudicatari della gara ASMELOGO.

I fatti. La Centrale di Committenza ASMELOGO Consortile ha indetto, a novembre scorso, una procedura selettiva per la stipula di una o più Convezioni Quadro *per l'affidamento a Concessionari delle attività di accertamento e riscossione di tributi ed entrate proprie dei Soci ASMELOGO*. Il Comune di Procida, aderendo alla Convenzione ASMELOGO, aveva affidato la Concessione ad una delle ditte aggiudicatarie. A seguito della delibera ANAC 32/2015, il Comune ha provveduto, in autotutela, alla revoca dell'affidamento.

ASMELOGO Consortile ha presentato ricorso, con il supporto dell'Avv. Lentini, avverso alla revoca, con contestuale richiesta di sospensiva, perché veniva messa in discussione la legittimità della gara e della stessa azione della Centrale. Il ricorso ha messo in evidenza, in primis, l'errore in cui è incorsa ANAC, che fa discendere la presunta illegittimità, dalla "mancata rispondenza" ad una norma, il comma 3-bis dell'art.33 del Codice, non ancora entrata in vigore. La delibera ANAC è del 30 aprile 2015 ed, a quella data, l'entrata in vigore del comma 3-bis era fissata al 1 settembre prossimo. Oggi, la decorrenza è stata prorogata al 1 novembre. Inoltre, sulla legittimità della gara e della Centrale di Committenza, sono ampiamente decorsi i termini per l'impugnativa, fissati dagli artt. 119 e segg. del d.lgs. 104/2010.

Il TAR Campania, con Ordinanza n. 1395 del 15 luglio scorso, ha accolto quindi il "fumus boni iuris", concedendo la sospensiva della revoca, con udienza di merito al 19 novembre p.v., nel corso della quale evidenzieremo non solo la doppia svista dell'ANAC, che ha fischciato un **presunto** fallo prima ancora dell'inizio partita, ma anche la sentenza dello stesso TAR n. 5600 del 3 novembre 2014 sul ricorso, avverso il Comune di Dragoni. Il Comune aveva affidato la Concessione ad uno degli aggiudicatari della precedente gara ASMELOGO. Il Tribunale aveva respinto nel merito il ricorso e, in riferimento alla asserita illegittimità della gara e della Centrale, aveva contrapposto che non vi erano le condizioni per una pronuncia nel merito, essendo decorsi i termini per l'impugnazione. Successivamente, la Convenzione è scaduta ed ASMELOGO C. ha indetto nuova procedura conclusasi nel febbraio scorso con l'aggiudicazione a nuovi Concessionari.

La revoca del Comune di Procida è relativa proprio a questa nuova gara. Ma lo stesso **Consiglio dell'Autorità, nella riunione del 10 giugno 2015, ha deliberato che rientra nella discrezionalità delle Amministrazioni la scelta di quali provvedimenti adottare in merito alle procedure ancora in corso, per le quali si è fatto ricorso ad ASMELOGO, tenendo in considerazione sia lo stato della procedura, sia i principi di buon andamento, economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.** Se rientrano nella discrezionalità dei Comuni le scelte sulle gare non ancora concluse, a maggior ragione detta discrezionalità interviene sulle gare già concluse ed ormai inoppugnabili. È questo il caso del Comune di Procida, la cui revoca è stata sospesa perché motivata dalla sola Delibera ANAC.

In definitiva, ASMELOGO Consortile è impegnata a perseguire in tutte le sedi il contrasto alla delibera ANAC per l'affermazione della **legittimità della propria azione, perfettamente aderente al comma 3-bis**. Nel frattempo, va ribadita la validità delle gare concluse ed in particolare delle Convenzioni sottoscritte con i Concessionari a seguito della gara per la riscossione, che hanno durata biennale. È chiaramente fatta salva quindi la facoltà dei Comuni, durante questi due anni, di perseguire l'interesse pubblico derivante dalle convenientissime condizioni ottenute con la nostra gara, in ragione della forte massa critica acquisita.

Cordiali saluti

L'Amministratore unico
Arturo Manera

